



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

149ª Seduta pubblica – Martedì 22 ottobre 2024

Deliberazione n. 76

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI MASOLO E BALDIN RELATIVO A “*VALUTARE L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO ESPRESSO DALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE AUTONOMIE CON LA RECENTE DELIBERAZIONE N. 17/SEZAUT/2024/QMIG*” IN OCCASIONE DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “*DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DEI FONDI CONTRATTUALI DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE*”.

(Progetto di legge n. 292)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il Patto per la salute 2019-2021, approvato in via definitiva dalla Conferenza Stato-regioni il 18 dicembre 2019 e, ai sensi dell'articolo 4, comma 7 bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14, prorogato fino all'adozione di un nuovo documento di programmazione sanitaria;

OSSERVATO che l'ultimo periodo della scheda n.3 del Patto per la salute 2019-2021, cui l'articolo 1 del progetto di legge n.292 fa rinvio, così stabilisce: “*di prevedere, per il periodo di vigenza del presente patto, che le Regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e avviato, con atti di Consiglio regionale o di Giunta, il processo di adeguamento alle disposizioni dl cui al DM 2 aprile 2015, n. 70, in coerenza con quanto previsto al punto 6, ferma restando la soglia di spesa per il personale di cui all'articolo 11, comma 1, DL 35/2019 possano - al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario delle predette regioni nonché per valorizzare le professionalità dei dirigenti medici, veterinari e sanitari e degli operatori delle professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del servizio sociale del comparto e degli operatori socio sanitari, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni - destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, da definirsi nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti a un accordo finanziario e programmatico tra Governo e Regioni, di*

durata triennale, in merito alla spesa e alla programmazione del Sistema Sanitario Nazionale (SSN)”;

VISTO l’articolo 23, comma 2 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 che così dispone: “*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.*”;

RICHIAMATO l’articolo 1 del D.lgs 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” il cui comma 2 annovera anche le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nel novero delle amministrazioni pubbliche soggette alla disciplina recata;

RILEVATO che con Deliberazione 174/2023/PAR, la Corte dei Conti-sezione regionale di controllo per la Lombardia, in sede di funzione consultiva di cui all’articolo 7 della legge n.131/2003, si è così espressa su richiesta di parere formulata da un ente locale: “*le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs 75/2017*”; in termini analoghi, la medesima sezione della Corte dei Conti con il parere /39/2024/PAR;

RILEVATO, altresì che con deliberazione n. 248/2024/PAR, adottata nella camera di consiglio del 14 maggio 2024, la Sezione regionale di controllo per il Veneto, in riferimento alla richiesta di parere presentata dal Comune San Michele al Tagliamento (VE) tramite il Consiglio delle autonomie locali, ha sottoposto al Presidente della Corte dei conti la valutazione circa l’opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 17, comma 31, decreto legge 1°luglio 2009, n. 78, la seguente questione di massima ai fini dell’adozione di una pronuncia di orientamento generale: «*se le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, siano da assoggettarsi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 oppure se siano soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’ art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali*»;

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 17/SEZAUT/2024/QMIG del 30 settembre 2024 la Corte dei Conti – Sezione autonomie si è così espressa sulla questione rimessale: *“La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 248/2024/PAR, enuncia il seguente principio di diritto: «le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’ art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali»;*

VISTO il comma 3 dell’articolo 1 del progetto di legge;

tutto quanto sopra premesso

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a valutare l’applicazione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale del principio di diritto espresso con la Deliberazione n. 17/SEZAUT/2024/QMIG del 30 settembre 2024 della Corte dei conti - Sezioni autonomie.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 45

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti